



REGOLAMENTO ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI PRONTA REPERIBILITA' DEL PERSONALE DI POLIZIA LOCALE

Articolo 1 **Oggetto della reperibilità**

L'intervento di pronta reperibilità degli Agenti e Ufficiali di Polizia Locale è finalizzato a reperire personale aggiuntivo nelle fasce orarie di servizio (07.00 – 24.00) o nella fascia oraria notturna (00.00-07.00) per il quale il servizio di Polizia Locale non è attivo al fine di fronteggiare particolari emergenze relative alla sicurezza pubblica, ambientale e di protezione civile.

Il servizio di pronta reperibilità della Polizia Locale dovrà coprire l'intero arco dell'anno ivi comprese le festività.

Articolo 2 **Reperibilità ufficiali di Polizia Locale**

Gli Ufficiali di Polizia Locale in reperibilità intervengono su disposizione del Sindaco, quale autorità locale di protezione civile, del ROC, del Comandante e del Dirigente della Polizia Locale al verificarsi di particolari emergenze relative alla sicurezza pubblica, ambientale e di protezione civile. Si precisa che la rilevazione di incidenti stradali, nonché gli interventi a seguito di segnalazione di allarme presso le strutture comunali, non rientrano nelle fattispecie previste per l'attivazione del servizio di reperibilità.

Gli Ufficiali di Polizia Locale in reperibilità intervengono negli orari in cui il servizio di Polizia Locale è attivo qualora nessun UPG fosse già disponibile in servizio per la redazione di atti urgenti e non procrastinabili indicati ai punti successivi su richiesta dell'Agente di Polizia Locale che in quel momento sta compiendo le operazioni che comportano la redazione di atti di Polizia Giudiziaria che richiedono l'intervento dell'UPG:

- a) ricezione denunce (art. 331/2), referti (art. 334/1), querele (artt. 336 e 337) e relative rinunce (art. 339) o remissioni (art. 340) e istanze di procedimento (art. 340);
- b) assunzione dalla persona sottoposta ad indagini di sommarie informazioni (art 350/1); ovvero, sul luogo o nell'immediatezza del fatto, di notizie ed indicazioni utili (art. 350/5);
- c) perquisizioni delegate (art. 247/3);
- d) acquisizione di plichi e blocco di corrispondenza (art. 353);
- e) sequestri di iniziativa (art. 321);
- f) sequestri delegati (art. 253/3);
- g) redazioni del verbale e delle annotazioni degli atti del pubblico ministero (art 373/6);
- h) immediata liberazione dell'arrestato o del fermato (art. 389/2);
- i) ricezione delle impugnazioni e dichiarazioni dell'imputato in stato di arresto o detenzione domiciliare ovvero custodito in luogo di cura (art 123/2);
- j) assunzione di informazioni da persona imputata in procedimento connesso o di reato collegato (art. 351/1-bis);
- k) interrogatorio, su delega del pubblico ministero, dell'indagato in stato di libertà e confronto con il medesimo (art. 370/1);



- l) operazioni di intercettazione di comunicazioni e conversazioni; funzioni di pubblico ministero in alcuni tipi di procedimento penale.

Articolo 3 **Reperibilità Agenti di Polizia Locale**

Gli Agenti di Polizia locale ordinati in servizio di reperibilità intervengono su disposizione dell'Ufficiale reperibile, ai sensi dell' Art.2 c.1 e con le modalità di cui al successivo Art.9, per quanto di specifica competenza del personale inquadrato nel ruolo Agenti.

Articolo 4 **Regolamentazione del servizio di reperibilità**

- a) Gli agenti di Polizia Locale effettuano la reperibilità per sei giornate al mese. Per particolari esigenze di servizio il suddetto limite mensile può essere modificato con apposito atto motivato del Dirigente di settore.
- b) Gli Ufficiali svolgeranno la reperibilità per sette giorni consecutivi al mese. Per particolari esigenze di servizio il suddetto limite mensile può essere modificato con apposito atto motivato del Dirigente di settore.
- c) Di norma non è da includere nel servizio di reperibilità il personale assente dal servizio per ferie o per recupero, ciò premesso, nei casi di comprovata necessità, si potrà derogare, previa disponibilità dell'interessato, ad essere presente nei termini definiti in premessa, in ogni caso è ammessa la sostituzione.
- d) A tutti i componenti la squadra di reperibilità è garantita idonea copertura assicurativa in quanto il lavoro è svolto in orario di servizio straordinario.
- e) Il personale di reperibilità avrà diritto al buono pasto ogni qualvolta le ore di intervento eseguite nella giornata raggiungano il minimo previsto per l'erogazione dello stesso.

Articolo 5 **Esoneri**

Il lavoratore sarà esonerato, su sua richiesta, a fronte di:

- Prescrizione del medico competente aziendale;
- Applicazione del D. Lgs. n. 151 del 2001 ed in particolare dell'art. 53;
- Applicazione di specifica normativa, in particolare L.104.

Ed inoltre il lavoratore che ha un figlio convivente di età inferiore a 12 anni sarà esonerato se dimostra di essere l'unico genitore che nel corrispondente orario può garantire la propria presenza giornaliera continuativa in famiglia.

Articolo 6 **Turnazione reperibilità**

Le turnazioni vengono fissate e disposte con ordine di servizio da parte dal Comandante del Corpo di Polizia Locale.



Articolo 7 **Riposi compensativi**

Per l'intervento svolto in orario notturno, oltre alla liquidazione delle ore straordinarie vengono riconosciuti i seguenti riposi:

- Termine intervento entro le ore 01:00: nessuna compensazione;
- Termine intervento tra le ore 01:00 e le ore 03:00 l'inizio antimeridiano viene posticipato:
 - di una ora se l'intervento si è concluso entro le ore 02:00
 - di due ore se l'intervento si è concluso dopo le ore 02:00;
- Termine intervento dopo le ore 03:00 e prima delle ore 05:00: riposo compensativo pari a quattro ore da usufruire nella stessa giornata lavorativa;
- Termine intervento dopo le ore 05:00: riposo compensativo da usufruire nella stessa giornata, se lavorativa, per l'intero orario di lavoro.

Articolo 8 **Formazione**

I lavoratori verranno periodicamente istruiti, informati e formati, così come indicato nel Documento di Valutazione Rischi (DVR)

Articolo 9 **Modalità di effettuazione della reperibilità**

Gli Agenti e Ufficiali di Polizia Locale, in caso di chiamate, devono raggiungere il posto di lavoro nell'arco di trenta/quaranta minuti. Ultimato l'intervento richiesto, l'operatore richiamato in reperibilità interrompe il servizio in attesa di un'altra eventuale chiamata. Qualora il lavoratore abbia domicilio e/o residenza in località non compatibile con suddetto termine di intervento la valutazione dell'inserimento o meno nella squadra di reperibilità sarà valutata dal Dirigente di Settore.

Articolo 10 **Inserimento dei lavoratori nelle squadre di reperibilità**

Alle squadre di reperibilità partecipano tutti i lavoratori che risiedono nel Comune di Cinisello Balsamo e nei comuni limitrofi che, in caso di chiamata, possano raggiungere il posto di lavoro nelle tempistiche sopra descritte.

La denominazione di tale area avviene attraverso i seguenti criteri:

1. il "posto di lavoro" è individuato presso la sede del Comando di Polizia Locale;
2. per convenzione il punto di partenza del lavoratore sarà la sede del municipio dei vari Comuni limitrofi, tranne che per il Comune di Milano dove l'unità minima da esaminare sarà l'isolato censuario;
3. dovrà essere rispettata la tempistica sopra citata;
4. non saranno considerate le strade a pedaggio.

Fa da riferimento apposita planimetria con evidenziato il perimetro e quindi i Comuni la cui distanza dal Comando garantisce la tempistica sopra riportata.